

**Reg. (CE) 24 luglio 2000, n. 1610/2000 (1)**

**Regolamento della Commissione**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.**

---

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 25 luglio 2000, n. L 185. Entrato in vigore il 14 agosto 2000.

La Commissione delle Comunità europee,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3769/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2093/97, concernente l'esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90,

visto l'accordo in materia di precursori e sostanze chimiche concluso tra, la Comunità e il Cile (2),

vista la sezione 7, lettera a), punto i), della parte B della risoluzione S-20/4 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata nella 20a sessione speciale delle Nazioni Unite, in base alla quale le Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope possono richiedere notifiche anteriori all'esportazione per l'anidride acetica e per il permanganato di potassio, considerando quanto segue:

(1) La Comunità è parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (3).

(2) Perché si possa ottemperare agli obblighi derivanti dall'accordo sopracitato e dalle su dette richieste di notifica anteriore all'esportazione per l'anidride acetica e per il permanganato di potassio, è indispensabile introdurre disposizioni in ordine al permesso preventivo di esportazione per le sostanze e i paesi interessati figuranti nell'allegato A dell'accordo o specificati nelle richieste di notifica anteriore all'esportazione.

(3) L'Argentina, il Benin, la Bolivia, il Brasile, le Isole Cayman, la Costa Rica, Cipro, la Repubblica ceca, l'Etiopia, l'Indonesia, la Federazione russa, il Giappone, la Giordania, Macao, la Malaysia, la Moldova, la Nigeria, il Paraguay, il Perù, le Filippine, l'Arabia Saudita, il Sudafrica, Sri Lanka, il Tagikistan, la Turchia e il Venezuela, invocando l'articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, hanno richiesto notifiche anteriori all'esportazione per le sostanze della tabella 1 di detta Convenzione e, in alcuni casi, per l'anidride acetica e il permanganato di potassio.

(4) Di conseguenza, gli allegati II e III del regolamento in questione devono essere aggiornati per assicurare il pieno rispetto dell'accordo di cui sopra e delle richieste di notifica anteriore all'esportazione.

(5) Per ragioni di trasparenza, tali allegati devono essere sostituiti.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui precursori delle sostanze stupefacenti,  
ha adottato il presente regolamento:

---

(2) Il testo dell'accordo è consultabile in allegato alla decisione 98/708/CE, che lo approva.

(3) Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (decisione 90/611/CEE).

## **Articolo 1**

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 3769/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 1 (4)**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione  
Frederik Bolkestein  
membro della Commissione

---

(4) Così in G.U.C.E.

## Allegato (5)

### Allegato II

Sostanza	Destinazione	
Anidride acetica [1]	Argentina Benin Bolivia Brasile Colombia Cile Costa Rica Cipro Federazione russa Repubblica ceca Ecuador Etiopia Guatemala Hong Kong India Indonesia Iran Giordania Libano Macao	Malaysia Messico Moldova Myanmar (Birmania) Nigeria Paraguay Perù Singapore Arabia Saudita Sudafrica Sri Lanka Siria Tagikistan Thailandia Isole Cayman Filippine Turchia Emirati arabi uniti Venezuela
Acido antranilico [1]	Bolivia Cile Colombia Ecuador India	Messico Perù Emirati arabi uniti Venezuela
Acido fenilacetico [1] Piperidina [1]	Bolivia Cile Colombia Ecuador Messico	Perù Emirati arabi uniti Stati Uniti d'America Venezuela

[1] Sono compresi i sali delle sostanze in questione, fatta eccezione per l'acido solforico e per l'acido

(13) Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2959/93, successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2093/97 e, da ultimo, così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1610/2000 ed abrogato dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1277/2005.

### Allegato III

Sostanza	Destinazione	
Metiletilchetone [1] Toluene [1] Acido solforico [1]	Argentina Bolivia Brasile Cile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras	Hong Kong Panama Paraguay Perù Siria Thailandia Uruguay Emirati arabi uniti Venezuela
Permanganato di potassio [1]	Argentina Benin Bolivia Brasile Cile Colombia Costa Rica Cipro Repubblica ceca Ecuador El Salvador Etiopia Federazione russa Guatemala Honduras Hong Kong Giordania Macao	Malaysia Moldova Nigeria Panama Paraguay Perù Arabia Saudita Sudafrica Sri Lanka Siria Tagikistan Thailandia Isole Cayman Filippine Turchia Uruguay Emirati arabi uniti Venezuela
Acetone [1] Etere etilico [1]	Argentina Bolivia Brasile Cile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Hong Kong Iran Libano	Messico Myanmar (Birmania) Panama Paraguay Perù Singapore Siria Thailandia Turchia Emirati arabi uniti Uruguay Venezuela
Acido cloridrico	Argentina Bolivia Brasile Cile Colombia Costa Rica	Libano Myanmar (Birmania) Panama Paraguay Perù Singapore

Ecuador	Siria
El Salvador	Thailandia
Guatemala	Turchia
Honduras	Emirati arabi uniti
Hong Kong	Uruguay
Iran	Venezuela

[1] Sono compresi i sali delle sostanze in questione, fatta eccezione per l'acido solforico e per l'acido cloridrico, in tutti i casi in

---

(14) Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2959/93, successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2093/97 e, da ultimo, così sostituito dall'allegato del regolamento (CE) n. 1610/2000 ed abrogato dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1277/2005.